

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

92° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 16 MARZO 1999

Presidenza del presidente OSSICINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(932-B) Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

– e **petizione n. 534 ad esso attinente**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 4, 6 e *passim*
ASCIUTTI (*Forza Italia*) 3, 4, 16 e *passim*
BEVILACQUA (*AN*) 4, 5, 16 e *passim*
BORTOLOTTO (*Verdi-l'Ulivo*) 23, 35

BRIGNONE (*Lega Nord-per la Padania indep.*) Pag. 3
4, 16 e *passim*
BRUNO GANERI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 16, 18
DELFINO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 3, 5, 17 e *passim*
MANIERI (*Misto*) 18
NAVA (*UDR*) 47
PAGANO (*Dem. Sin.-l'Ulivo*), *relatrice alla Commissione* 3, 4, 16 e *passim*
RESCAGLIO (*PPI*) 16, 18, 23 e *passim*
RONCONI (*CCD*) 5, 16, 18 e *passim*
TONIOLLI (*Forza Italia*) 18, 45

I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(932-B) Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

– e **petizione n. 534 ad esso attinente**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 932-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, e della petizione n. 534 ad esso attinente.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 10 marzo scorso, nel corso della quale erano iniziate le dichiarazioni di voto sull'ordine del giorno n. 70 (nuovo testo), presentato dalla relatrice, senatrice Pagano, già accolto dal rappresentante del Governo e del quale il senatore Biscardi aveva chiesto la votazione.

Pertanto, procediamo con le ulteriori dichiarazioni di voto sul predetto ordine del giorno, di cui do lettura nel testo riformulato la scorsa seduta:

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

visti l'articolo 2, comma 3, che demanda ad apposite norme regolamentari la disciplina delle modalità per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti, ivi compresa la prima integrazione delle predette graduatorie derivanti dalla trasformazione delle graduatorie relative ai concorsi per soli titoli, nonchè l'articolo 2, comma 4, che demanda ad una ordinanza ministeriale la disciplina delle sessioni riservate di abilitazione e idoneità,

impegna il Governo:

1) ai fini della attribuzione del punteggio per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti, compresa la prima integrazione delle graduatorie stesse, a valutare il servizio prestato con gli stessi criteri già adottati per l'attribuzione del punteggio ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie dei concorsi per soli titoli;

2) ad attenersi ai criteri di proporzionalità di cui al n. 1 ai fini dell'attribuzione del punteggio finale nelle sessioni riservate degli esami di abilitazione e idoneità di cui al comma 4».

0/932-B/70/7 (Nuovo testo)

PAGANO, *relatrice*

ASCIUTTI. Signor Presidente, sto leggendo la parte dispositiva di questo ordine del giorno, laddove recita: «La 7^a Commissione del Senato... impegna il Governo, ai fini della attribuzione del punteggio per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti, compresa la prima integrazione delle graduatorie stesse, a valutare il servizio prestato con gli stessi criteri già adottati per l'attribuzione del punteggio ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie dei concorsi per soli titoli».

A mio avviso, questa è storia, perché ricalca la normativa tuttora vigente: non si può chiedere che il Governo si impegni a rispettare le leggi dello Stato! Questo mi fa pensare che quasi quasi il Governo non si adegua alle leggi nazionali.

PAGANO, *relatrice alla Commissione*. Sono le stesse cose che avete detto voi.

ASCIUTTI. Vorrei poi sapere cosa significa il punto 2) del dispositivo perché, forse per mia colpa, non riesco a comprenderlo. Esso recita: «La 7^a Commissione del Senato... impegna il Governo ad attenersi ai criteri di proporzionalità di cui al n. 1...».

DELFINO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vuol dire adottare le stesse modalità che valgono per la valutazione del servizio nella graduatoria permanente, e cioè – per essere chiari – valutare il servizio prestato nella scuola non statale solo per il 50 per cento anche nell'attribuzione del punteggio finale delle sessioni riservate.

ASCIUTTI. Poteva essere diversamente?

Ora comunque ho compreso e ringrazio per le ulteriori spiegazioni che mi sono state date. Dichiaro che mi asterrò sulla votazione di quest'ordine del giorno.

BRIGNONE. Signor Presidente, anch'io preannuncio la mia astensione sul nuovo testo dell'ordine del giorno n. 70, perché mi pare che esso preveda in modo assai più complicato, poco leggibile e poco trasparente le istanze avanzate dall'opposizione in modo estremamente più chiaro. Esse erano state rifiutate e ora vengono riproposte in un testo assai più oscuro.

Chiedo alla relatrice, senatrice Pagano, di ritirare quest'ordine del giorno e di riformularlo in modo più chiaro e intelligibile, specialmente per quanto riguarda il dispositivo n. 2). Infatti, se il criterio di proporzionalità deve essere il 50 per cento, si indichi chiaramente tale percentuale, così come era stato precedentemente richiesto, e non attraverso questa formulazione per addetti ai lavori, che solo i docenti interessati riusciranno ad interpretare.

Sostanzialmente questo è un modo per dire: non accetto la vostra proposta, però presento la mia più confusa. Se l'opposizione avanza una proposta valida lo si dica chiaramente, perché può anche essere recepita. Se

siamo in questa sede solo per fare opposizione fine a se stessa e non per avanzare proposte alternative e valide, non vedo cosa ci stiamo a fare.

PAGANO, *relatrice alla Commissione*. Signor Presidente, per la verità il rappresentante del Governo ha già accolto l'ordine del giorno ora in votazione e pertanto esso non si può più modificare; d'altronde, abbiamo già abbondantemente sviscerato la questione. Vorrei inoltre ricordare la differenza, a tutti nota, tra un emendamento e un ordine del giorno: quest'ultimo impegna il Governo a tener conto delle questioni sollevate in Commissione e credo che questo non sia un modo per riproporre ciò che ha detto l'opposizione in maniera diversa. Ritengo di avere recepito da tutte le forze politiche presenti in Commissione l'esigenza di chiarire questo punto. Abbiamo detto e ripetuto che non siamo dell'avviso di appesantire l'*iter* del provvedimento con troppi emendamenti che ne ritarderebbero l'approvazione. Soltanto per questo motivo, squisitamente politico, abbiamo ritenuto che le osservazioni emerse dal dibattito potessero essere recepite attraverso lo strumento dell'ordine del giorno.

BEVILACQUA. Signor Presidente, preannuncio l'astensione del Gruppo Alleanza Nazionale sull'ordine del giorno n. 70 (nuovo testo) che noi giudichiamo poco chiaro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 70 (nuovo testo), presentato dalla relatrice.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 2, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

BRIGNONE. Devo esprimere una certa meraviglia per il fatto che alcuni ordini del giorno da me presentati sembrerebbero essere stati accolti dal Governo solo come raccomandazione, benché nel corso del dibattito mi sia sembrato inequivocabile un accoglimento pieno. La mia meraviglia nasce dal fatto che mi sembra che il Governo abbia cambiato atteggiamento nel corso della discussione nei confronti di certe istanze costruttive avanzate dalla Commissione. Per questo mi asterrò nella votazione sull'articolo 2.

ASCIUTTI. Preannuncio un voto di astensione sull'articolo 2. Il mio Gruppo non avrebbe avuto niente in contrario sull'immissione in ruolo *ope legis* di precari con un certo numero di anni di servizio se la maggioranza si fosse chiaramente espressa in questo senso. Siamo perfettamente d'accordo, come ho già detto in precedenza, sull'*ope legis*, ma questa deve essere chiamata con il suo nome. Nel corso della discussione sull'articolo 2, l'*ope legis* è venuta a galla in tutta la sua pienezza, ma la stesura finale dell'articolo 2 rappresenta invece un inquadramento *ope legis* mascherato

di cui non possiamo che prendere atto. Non capiamo perché si debbano spendere soldi dello Stato per svolgere dei corsi che si potevano ritenere superati; si faranno questi corsi abilitanti, ma tutti sappiamo già da oggi che tutti i partecipanti saranno immessi nei ruoli *ope legis*. Fermamente contrari come siamo a tale spreco di denaro pubblico, preannunciamo pertanto il nostro voto di astensione sull'articolo 2.

BEVILACQUA. Signor Presidente, preannuncio che anche il Gruppo Alleanza Nazionale si asterrà sull'articolo 2, per il motivo che abbiamo davvero dovuto riscontrare una chiusura rigida da parte del Governo sugli emendamenti da noi presentati, che ritenevamo potessero essere condivisi e sostenuti. Uno di questi (il 2.28) proponeva di allungare i termini per il raggiungimento del requisito dei 360 giorni di servizio; un altro (il 2.4), presentato dal senatore Lorenzi e a cui io stesso avevo apposto la mia firma, proponeva di ridurre il numero di ore da dedicare ai corsi propedeutici.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, ha ragione il senatore Brignone. Mi pare che il Governo abbia accolto, sia pure come raccomandazione, ordini del giorno tra loro contraddittori come il n. 32 (identico al n. 44) e il n. 17 (dispositivo n. 3) che lo impegnano ad avviare le procedure della sessione riservata, rispettivamente, entro 30 ed entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Mi sembra che un provvedimento come questo, pure con tutta l'urgenza che tutti riconosciamo, meriterebbe ben altra attenzione da parte del Governo e della maggioranza.

RONCONI. Mi rendo conto che rispetto a questo provvedimento ci sono molte persone in attesa di una risposta da tanti anni; ma ciò non può giustificare, a mio avviso, timidezze nell'assunzione delle rispettive responsabilità. Per migliorare la qualità della scuola pubblica, è necessario migliorare anche la qualità degli insegnanti, ma in quest'ottica non si può favorire l'immissione in ruolo di tutti coloro che hanno maturato una certa anzianità.

Io sono convinto che per il bene della scuola pubblica, nel momento in cui si va ad un confronto con la scuola privata, ma ancor più con la scuola degli altri paesi europei, è necessario qualificare al massimo le nostre strutture scolastiche pubbliche e mi sembra che questo obiettivo non sia perseguito con la necessaria determinazione da questo provvedimento. Per questi motivi il mio voto sull'articolo 2 sarà contrario.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei far presente al senatore Brignone, che ha sollevato il problema, di aver accolto come raccomandazione i dispositivi nn. 2), 3) e 4) del suo ordine del giorno n. 15 e il dispositivo n. 3) del suo ordine del giorno n. 17, di non aver accolto il dispositivo n. 1) dell'ordine del giorno n. 15 e il dispositivo n. 2) dell'ordine del giorno n. 17 e di aver accolto pienamente solo il dispositivo n. 1) dell'ordine del giorno n. 17, come puntualmente riportato nei resoconti della seduta del 3 marzo scorso.

PRESIDENTE. Metto ai voti dell'articolo 2, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, come emendato.

È approvato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti volti ad introdurre articolo aggiuntivi dopo l'articolo 2:

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-...

1. I docenti non abilitati iscritti nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, nei conservatori di musica e negli istituti musicali pareggiati, possessori del titolo di dottore di ricerca sono ammessi alle sessioni riservate di cui all'articolo 2, comma 4, e all'articolo 3, comma 2, lettera c), per una delle materie tra quelle per le quali i docenti stessi sono ammessi, in base al diploma di laurea o altri titoli posseduti, all'iscrizione in graduatoria.»

2.0.3

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-...

1. I docenti non abilitati iscritti nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, nei conservatori di musica e negli istituti musicali pareggiati, possessori del titolo di dottore di ricerca sono ammessi alle sessioni riservate di cui all'articolo 2, comma 4, ed all'articolo 3, comma 2, lettera c), per una delle materie tra quelle per le quali i docenti stessi sono ammessi, in base al diploma di laurea o altri titoli posseduti, all'iscrizione in graduatoria.»

2.0.1

LORENZI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-...

1. I docenti non abilitati iscritti nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, nei conservatori di musica e negli istituti musicali pareggiati, possessori del titolo di dottore di ricerca sono ammessi alle sessioni riservate di cui all'articolo 2, comma 4, ed all'articolo 3, comma 2, lettera c), per

una delle materie tra quelle per le quali i docenti stessi sono ammessi, in base al diploma di laurea o altri titoli posseduti, all'iscrizione in graduatoria».

2.0.2

RONCONI

Ricordo che tali emendamenti sono stati dichiarati improponibili nella seduta del 2 marzo scorso.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 3, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

(Personale docente, assistenti, accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori delle Accademie e dei Conservatori)

1. All'articolo 270 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti.»;

b) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «I concorsi sono indetti a livello nazionale, ogni quinquennio, dal Ministero della pubblica istruzione. L'indizione è subordinata alla previsione del verificarsi, nel quinquennio di riferimento, di una effettiva disponibilità di cattedre e di posti.»;

c) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. Le graduatorie restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente.»;

d) il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dettate per i concorsi per titoli ed esami e per le graduatorie permanenti relative al personale docente delle altre istituzioni scolastiche».

2. Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti, di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, hanno titolo all'inclusione, secondo il seguente ordine:

a) i docenti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) superamento di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto;

2) almeno 360 giorni di servizio effettivo sulla stessa cattedra o posto di cui al numero 1), nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1997-1998;

b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, nell'ordine di graduatoria;

c) i docenti inclusi nelle preesistenti graduatorie relative ai concorsi per soli titoli, che superino gli esami in una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere.

3. Alla sessione di cui al comma 2, lettera c), sono ammessi i docenti che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle Accademie statali, pareggiate o legalmente riconosciute e nei Conservatori di musica o negli Istituti musicali pareggiati per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti ai posti di ruolo.

4. All'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti si provvede secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 1, ripristinare i commi 2 e 3 già approvati dal Senato e soppressi dalla Camera:

«2. La disposizione di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 270 del testo unico, introdotto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, si applica ai concorsi per titoli ed esami banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'indizione dei concorsi per titoli ed esami a cattedre e a posti nei conservatori di musica di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 18 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 101-*bis* del 21 dicembre 1990, limitatamente ai concorsi non ancora espletati, è revocata. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i medesimi concorsi sono banditi tenendo conto delle disposizioni di cui al presente articolo. I bandi di concorso prevederanno modalità e termini per la conferma e l'integrazione delle domande già prodotte e per la presentazione delle domande da parte dei nuovi aspiranti.»

Dopo il comma 1, ripristinare i commi 2 e 3 già approvati dal Senato e soppressi dalla Camera:

«2. La disposizione di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 270 del testo unico, introdotto dalla lettera *c*) del comma 1 del presente articolo, si applica ai concorsi per titoli ed esami banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'indizione dei concorsi per titoli ed esami a cattedre e a posti nei Conservatori di musica di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 18 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 101-*bis* del 21 dicembre 1990, limitatamente ai concorsi non ancora espletati, è revocata. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i medesimi concorsi sono banditi tenendo conto delle disposizioni di cui al presente articolo. I bandi di concorso prevederanno modalità e termini per la conferma e l'integrazione delle domande già prodotte e per la presentazione delle domande da parte dei nuovi aspiranti.»

3.7

ASCIUTTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti, di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico, come sostituito dal comma 1, lettera *a*), del presente articolo, hanno titolo all'inclusione:

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per l'aggiornamento delle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;

b) i docenti che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, nonché nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore ai 24 punti richiesti dalla previgente normativa e abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto o superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere; all'onere derivante dallo svolgimento della predetta sessione riservata si provvede entro il limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 4;

c) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto.».

3.18

BISCARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente, identico al testo già approvato dal Senato e modificato dalla Camera:

«2. Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti, di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, hanno titolo all'inclusione:

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per l'aggiornamento delle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;

b) i docenti che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, nonché nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore a quello previsto dall'articolo 272, comma 12, del testo unico, e superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere;

c) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto.».

3.1

ANDREOLLI

Sostituire il comma 2 con il seguente, identico al testo già approvato dal Senato e modificato dalla Camera:

«2. Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti, di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico, come sostituito dal comma, 1 lettera a), del presente articolo, hanno titolo all'inclusione:

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per l'aggiornamento delle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;

b) i docenti che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, nonché nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore a quello previsto dall'articolo 272, comma 12, del testo unico, e superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere;

c) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto.»

3.5

VELTRI, BRUNO GANERI, LOMBARDI SATRIANI

Sostituire il comma 2 con il seguente, identico al testo già approvato dal Senato e modificato dalla Camera:

«2. Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti, di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, hanno titolo all'inclusione:

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;

b) i docenti che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze, nonché nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore a quello previsto dall'articolo 272, comma 12, del testo unico, e superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere;

c) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto.»

3.12

RONCONI

Sostituire il comma 2 con il seguente, identico al testo già approvato dal Senato e modificato dalla Camera:

«2. Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti, di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, hanno titolo all'inclusione:

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per l'aggiornamento delle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;

b) i docenti che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, nonché nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore a quello previsto dall'articolo 272, comma 12, del testo unico, e superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere;

c) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto.»

3.8

ASCIUTTI

Sostituire il comma 2 con il seguente, identico al testo già approvato dal Senato e modificato dalla Camera:

«2. Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti, di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, hanno titolo all'inclusione:

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per l'aggiornamento delle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;

b) i docenti che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, nonché nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore a quello previsto dall'articolo 272, comma 12, del testo unico, e superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere;

c) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto.»

3.9

COSTA

Sostituire il comma 2 con il seguente, identico al testo già approvato dal Senato e modificato dalla Camera:

«2. Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti, di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo hanno titolo all'inclusione:

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per l'aggiornamento delle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;

b) i docenti che abbiano conseguito nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, nonché nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore a quello previsto dall'articolo 272, comma 12, del testo unico, e superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere;

c) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto.»

3.20

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti, di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, hanno titolo all'inclusione:

a) i docenti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) superamento di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto;

2) almeno 360 giorni di servizio effettivo sulla stessa cattedra o posto di cui al n. 1, nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1998-1999. Il servizio di effettivo insegnamento deve essere stato prestato nelle accademie statali, pareggiate o legalmente riconosciute e nei conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati;

b) i docenti inclusi nelle preesistenti graduatorie relative ai soppressi concorsi per soli titoli;

c) i docenti che abbiano superato un precedente concorso per titoli od esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto;

d) i docenti che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, nonché nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore a quello previsto dall'articolo 272, comma 12, del testo unico, e superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale e pratica volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere.»

3.4

BRUNO GANERI

Al comma 2, lettera a), dopo il n. 2), inserire il seguente:

«2-bis) conseguimento, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, nonché nelle graduatorie d'istituto, di un punteggio non inferiore a quello previsto dall'articolo 272, comma 12, del testo unico, e superamento degli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere.»

3.11

RONCONI

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente, identica alla lettera b) già approvata dal Senato e soppressa dalla Camera:

«b) i docenti che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie na-

zionali per il conferimento delle supplenze, nonché nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore a quello previsto dall'articolo 272, comma 12, del testo unico, e superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere;».

3.6

MUNDI

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«*a-bis*) i docenti che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, un punteggio non inferiore a quello previsto dall'articolo 272, comma 12, del testo unico, e superino gli esami in una sessione riservata consistenti in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere;

«*a-ter*) i docenti che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie d'istituto per il conferimento delle supplenze, un punteggio non inferiore a quello previsto dall'articolo 272, comma 12, del testo unico, e superino gli esami in una sessione riservata consistenti in una prova orale volta all'accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere».

3.13

RESCAGLIO

Conseguentemente all'emendamento 3.13, al comma 2, sopprimere la lettera c).

3.14

RESCAGLIO

Sostituire il comma 3 con il seguente, identico al comma 5 già approvato dal Senato e modificato dalla Camera:

«3. Alla sessione di cui al comma 4, lettera b), sono ammessi i docenti che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle accademie statali, pareggiate o legalmente riconosciute e nei conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1997-1998 di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti ai posti di ruolo.»

3.2

ANDREOLLI

Conseguentemente all'emendamento 3.13, al comma 3, sostituire le parole: «Alla sessione di cui al comma 2, lettera c)» con le seguenti: «Alle sessioni di cui al comma 2, lettere a-bis) e a-ter)».

3.15

RESCAGLIO

Conseguentemente all'emendamento 3.18, al comma 3, sostituire le parole: «Alla sessione di cui al comma 2, lettera c)» con le seguenti: «Alla sessione di cui al comma 2, lettera b)».

3.19

BISCARDI

Conseguentemente all'emendamento 3.5, al comma 3, sostituire le parole: «Alla sessione di cui al comma 2, lettera c)» con le seguenti: «Alla sessione di cui al comma 2, lettera b)».

3.16

VELTRI, BRUNO GANERI, LOMBARDI SATRIANI

Al comma 3, dopo la parola: «ammessi», aggiungere la seguente: «anche».

3.21

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 3, sostituire le parole: «la data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «l'anno scolastico 1998-1999».

3.22

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti si provvede secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 1 della presente legge.».

3.3

ANDREOLLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai diplomi di didattica della musica rilasciati dai conservatori di Stato è riconosciuto valore equipollente ai diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione delle università».

3.17

CORTIANA, BORTOLOTTO

Ricordo che gli emendamenti 3.21 e 3.17 sono stati dichiarati improponibili nella seduta del 2 marzo scorso. Ricordo altresì che l'emendamento 3.3 è inammissibile, in quanto privo di reale portata modificativa.

BRIGNONE. Do per illustrato l'emendamento 3.10.

ASCIUTTI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.7. Il mio emendamento 3.8 tende a ripristinare il testo a suo tempo approvato dal Senato. Per un errore, una disattenzione di maggioranza e opposizione, quel testo è stato infatti inopinatamente modificato dalla Camera dei deputati ed occorre ora porre a ciò rimedio.

Stante l'assenza del presentatore, faccio mio l'emendamento 3.9, che do per illustrato.

PAGANO, *relatrice alla Commissione*. Faccio miei gli emendamenti 3.18 e 3.19, volti a ripristinare il testo accolto in sede referente dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati, che rappresenta a mio giudizio la formulazione più corretta.

BRUNO GANERI. Signor Presidente, il mio emendamento 3.5 si propone di ripristinare il testo licenziato in prima lettura dal Senato. L'emendamento 3.4, identico nella sostanza al precedente, ma diverso nella formulazione, è volto ad assicurare che nella prima graduatoria vengano inseriti anche coloro che hanno superato un precedente concorso, l'ultimo tenutosi per titoli ed esami, ed abbiano anche al loro attivo 360 giorni di servizio. Do poi per illustrato l'emendamento 3.16, conseguente al 3.5.

RONCONI. Do per illustrati gli emendamenti 2.13 e 3.11.

BEVILACQUA. Signor Presidente, l'emendamento 3.20 tende a ripristinare il testo del comma 2 così come licenziato dal Senato in prima lettura e modificato dalla Camera dei deputati.

L'emendamento 3.21 è stato dichiarato improponibile, mentre l'emendamento 3.22 propone di allungare il termine del conteggio dei 180 giorni alla fine dell'anno scolastico 1998-1999.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Mundi non è presente, dichiarato decaduto l'emendamento 3.6.

RESCAGLIO. Signor Presidente, l'emendamento 3.13 implica una valutazione più significativa per ottenere le supplenze.

Do per illustrati gli emendamenti 3.14 e 3.15 perchè il loro testo è abbastanza chiaro. Poichè il senatore Andreolli non è presente, faccio mio l'emendamento 3.1 e lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Andreolli non è presente, dichiaro decaduto l'emendamento 3.2.

PAGANO, *relatrice alla Commissione*. Signor Presidente, il mio parere è contrario all'emendamento 3.10, presentato dal senatore Brignone, al quale rivolgo l'invito a ritirarlo.

BRIGNONE. Signor Presidente, accedo all'invito e ritiro l'emendamento 3.10.

PAGANO, *relatrice alla Commissione*. Chiedo ai presentatori degli emendamenti 3.1, 3.5, 3.12, 3.8, 3.9, 3.20 e 3.4 di ritirarli per confluire sull'emendamento 3.18, che tende a ripristinare il testo licenziato dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati. In sostanza, le questioni avanzate dagli altri emendamenti sono state riprese dalla proposta modificativa presentata dal senatore Biscardi che preferisce la formulazione proposta dalla Commissione lavoro dell'altro ramo del Parlamento, che ha approfondito la discussione sull'intera questione, anche se poi il testo è stato stravolto dall'esame dell'Assemblea.

Rinnovo, quindi, l'invito a convergere sull'emendamento 3.18.

ASCIUTTI. Signor Presidente, vorrei capire le differenze che vi sono tra l'emendamento 3.18 e gli altri presentati sullo stesso comma 2 dell'articolo 3; non vorrei che, una volta confluiti sull'emendamento 3.18, si scoprisse che le differenze sono notevoli.

PAGANO, *relatrice alla Commissione*. Sostanzialmente sono identici; diverge solo il punto concernente la copertura finanziaria, laddove l'emendamento 3.18 recita: «all'onere derivante dallo svolgimento della predetta sessione riservata si provvede entro il limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 4».

Quindi, ritengo sia il caso di convergere sull'emendamento 3.18.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratta di una precisazione richiesta dalla Commissione bilancio.

PAGANO, *relatrice alla Commissione*. Certo, altrimenti la Commissione bilancio della Camera dei deputati solleva la medesima questione.

BEVILACQUA. In effetti è l'unica differenza esistente.

ASCIUTTI. Senatrice Pagano, non comprendo il riferimento al «punteggio non inferiore ai 24 punti».

DELFINO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'emendamento 3.18 richiama un dato numerico richiesto dalla normativa vigente.

ASCIUTTI. Prendo atto di quanto detto dalla relatrice e dal Sottosegretario, per cui ritiro gli emendamenti 3.8 e 3.9 e aggiungo la mia firma in calce all'emendamento 3.18.

RESCAGLIO. Ritiro l'emendamento 3.1 ed aggiungo la firma all'emendamento 3.18.

BEVILACQUA. Anch'io, signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.20 e aggiungo la mia firma all'emendamento 3.18.

RONCONI. Ritiro anch'io l'emendamento 3.12 e aggiungo la mia firma all'emendamento 3.18.

BRUNO GANERI. Ritiro gli emendamenti 3.5, 3.4 e 3.16 e aggiungo anch'io la mia firma in calce all'emendamento 3.18.

BRIGNONE. Aggiungo la mia firma all'emendamento 3.18.

TONIOLLI. Signor Presidente, anch'io aggiungo la mia firma in calce a tale emendamento.

MANIERI. Anch'io sottoscrivo l'emendamento 3.18.

PAGANO, *relatrice alla Commissione*. Invito il presentatore dell'emendamento 3.11 a ritirarlo, perchè è peggiorativo per gli stessi interessati; in caso contrario, esprimo parere negativo.

RONCONI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.11.

PAGANO, *relatrice alla Commissione*. Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 3.13, 3.14 e 3.15, nonché sull'emendamento 3.22.

RESCAGLIO. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 3.13, 3.14 e 3.15.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, concordo con il parere espresso dalla relatrice ed esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.18 e 3.19.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.18, presentato dal senatore Biscardi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.19, presentato dal senatore Biscardi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.22, presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo modificato dalla Camera dei deputati come emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 4, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

(Supplenze)

1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.

2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.

4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.

5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.

6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.

7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'ordine di documentazione a carico degli aspiranti.

8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta è attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si è inseriti.

9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera.

10. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.

11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al personale della terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Scuola», pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1995, si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del testo unico.

12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì al personale docente ed ATA delle Accademie e dei Conservatori.

13. Restano ferme, per quanto riguarda il Conservatorio di musica di Bolzano, le norme particolari in materia di conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e ordini del giorno:

Al comma 1, dopo le parole: «conferimento di supplenze annuali» inserire le altre: «prioritariamente agli assistenti tecnici con contratto a tempo indeterminato in possesso di titolo idoneo. A fine supplenza gli

stessi conservano il ruolo di provenienza e l'inquadramento economico precedente all'atto del conferimento.».

4.1

IULIANO

Al comma 2, primo periodo, aggiungere le parole: «prioritariamente agli assistenti tecnici con contratto a tempo indeterminato in possesso di titolo idoneo. A fine supplenza gli stessi conservano il ruolo di provenienza e l'inquadramento economico precedente all'atto del conferimento.».

4.2

IULIANO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano prioritariamente gli assistenti tecnici con contratto a tempo indeterminato in possesso di titolo idoneo. A fine supplenza gli stessi conservano il ruolo di provenienza e l'inquadramento economico precedente all'atto del conferimento e successivamente si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti.».

4.3

IULIANO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visti gli articoli 1 e 2 che prevedono l'istituzione di graduatorie permanenti, la cui procedura di aggiornamento e integrazione va disciplinata con regolamento;

visto l'articolo 4 che prevede, contestualmente all'approvazione della legge, l'abrogazione delle attuali graduatorie provinciali,

impegna il Governo

in attesa della messa a regime delle graduatorie permanenti, a prevedere una proroga delle attuali graduatorie provinciali ovvero una fase di transizione che consenta agli organi competenti di utilizzare le attuali graduatorie provinciali per il conferimento di supplenze annuali e di supplenze temporanee fino al termine delle attività scolastiche».

0/932-B/24/7

ASCIUTTI

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visti gli articoli 1 e 2, che prevedono l'istituzione di graduatorie permanenti la cui procedura di aggiornamento e integrazione va disciplinata con regolamento;

visto l'articolo 4 che prevede, contestualmente all'approvazione della legge, l'abrogazione delle attuali graduatorie provinciali,

impegna il Governo

in attesa della messa a regime delle graduatorie permanenti, a prevedere una proroga delle attuali graduatorie provinciali ovvero una fase di transizione che consenta agli organi competenti di utilizzare le attuali graduatorie provinciali per il conferimento di supplenze annuali e di supplenze temporanee fino al termine delle attività scolastiche».

0/932-B/30/7

LAURO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visti gli articoli 1 e 2, che prevedono l'istituzione di graduatorie permanenti la cui procedura di aggiornamento e integrazione va regolamentata tramite ordinanza ministeriale;

visto l'articolo 4 che prevede, contestualmente all'approvazione della legge, l'abrogazione delle attuali graduatorie provinciali,

impegna il Governo

in attesa della messa a regime delle graduatorie permanenti, a prevedere una proroga delle attuali graduatorie provinciali per il conferimento di supplenze annuali e di supplenze temporanee fino al termine delle attività scolastiche».

0/932-B/38/7

MONTICONE, RESCAGLIO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visti gli articoli 1 e 2, che prevedono l'istituzione di graduatorie permanenti la cui procedura di aggiornamento e integrazione sarà disciplinata con regolamento,

visto altresì l'articolo 4, relativo alle supplenze,

impegna il Governo, in attesa della messa a regime delle graduatorie permanenti, a prevedere una fase di transizione che permetta agli attuali docenti inseriti nelle graduatorie provinciali di ottenere supplenze annuali».

0/932-B/2/7

BORTOLOTTO

Ricordo che gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3 sono già stati dichiarati improponibili nella seduta del 2 marzo scorso.

ASCIUTTI. Signor Presidente, l'ordine del giorno n. 24, da me presentato, non dovrebbe creare problemi; con esso si impegna il Governo a prevedere una proroga delle attuali graduatorie provinciali ovvero una fase di transizione che consenta agli organi competenti di utilizzare le attuali graduatorie provinciali per il conferimento di supplenze annuali e di supplenze temporanee fino al termine delle attività scolastiche. Speriamo che ciò non serva, ma in caso contrario è meglio cautelarsi.

Inoltre, stante l'assenza del senatore Lauro, faccio mio l'ordine del giorno n. 30 da lui presentato e lo do per illustrato.

RESCAGLIO. Do per illustrato l'ordine del giorno n. 38.

BORTOLOTTI. Do per illustrato l'ordine del giorno n. 2.

PAGANO, *relatrice alla Commissione*. Esprimo parere favorevole su tutti gli ordini del giorno.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo, concordando con la relatrice, accoglie gli ordini del giorno nn. 24, 30, 38 e 2, tra loro analoghi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno dei presentatori ne fa richiesta, gli ordini del giorno non saranno posti ai voti.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 5, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

(Insegnanti tecnico-pratici e utilizzazioni presso gli enti e le associazioni di cui all'articolo 456, comma 2, del testo unico)

1. All'articolo 5 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza

di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.»;

b) al comma 4, primo periodo, sono soppresse le parole: «i docenti tecnico-pratici e»; al medesimo comma 4, secondo periodo, sono soppresse le parole: «i docenti tecnico-pratici o».

2. Al comma 12 dell'articolo 326 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini delle assegnazioni di cui all'articolo 105, comma 7, del medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ai predetti corsi di studio sono equiparate le altre iniziative di formazione sulla stessa materia promosse dall'amministrazione scolastica a livello nazionale e periferico o da enti e associazioni professionali, previa autorizzazione dell'amministrazione medesima».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera b), primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e sono aggiunte le seguenti: "gli assistenti tecnici addetti alle esercitazioni di laboratorio"».

5.2

IULIANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il personale docente tecnico pratico appartenente ai ruoli con situazioni di esubero – classe 320 Laboratorio Meccanico – Tecnologico è mantenuto in servizio nella provincia in cui è stato utilizzato nell'anno scolastico 1995-1996 fino a quando, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, non avrà ottenuto il passaggio di cattedra relativa all'attività svolta.».

5.1

NAVA

Ricordo che tali emendamenti sono stati dichiarati improponibili nella seduta del 2 marzo scorso.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 6, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

(Personale amministrativo, tecnico e ausiliario - ATA)

1. L'articolo 551 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 551. - *(Accesso al ruolo dei responsabili amministrativi)*. - 1. L'accesso al ruolo dei responsabili amministrativi ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e attingendo alla graduatoria permanente di cui all'articolo 553.

2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

4. I posti disponibili e vacanti per l'accesso ai ruoli di responsabili amministrativi, detratto il contingente da destinare ai corrispondenti concorsi riservati per il passaggio alla qualifica funzionale superiore di cui al comma 1 dell'articolo 557, sono ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra il concorso per titoli ed esami e la graduatoria permanente».

2. All'articolo 552 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono premessi i seguenti:

«01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti con frequenza triennale, subordinatamente alla disponibilità di posti.

02. All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal Ministero della pubblica istruzione.

03. Spetta agli uffici dell'amministrazione scolastica periferica determinare con loro decreti, all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi indetti. Rimane ferma la competenza degli stessi uffici dell'amministrazione scolastica periferica riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonché riguardo all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attività conseguenti.»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino alla data da cui decorre la validità della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente»;

c) è aggiunto in fine il seguente comma:

«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I relativi concorsi sono indetti dal Ministero della pubblica istruzione e svolti a livello regionale o interregionale, affidandone l'organizzazione ad un ufficio dell'amministrazione scolastica periferica. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti contratti di assunzione a tempo indeterminato sono stipulati dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico della provincia nella quale ha sede l'Accademia o il Conservatorio di assegnazione».

3. L'articolo 553 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 553. - (*Graduatorie permanenti*). - 1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli dei responsabili amministrativi sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 551, comma 4.

2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento di coloro che hanno superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami e di coloro che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.

3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401.

4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.

5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

7. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti del personale di cui al comma 6, le graduatorie concorsuali previste dall'articolo 552, comma 5-bis, sono ripartite in graduatorie provinciali».

4. L'indizione, lo svolgimento dei concorsi e le conseguenti assunzioni per l'accesso alla terza qualifica del personale ATA delle Accademie e dei Conservatori avvengono con le modalità di cui al comma 5-bis dell'articolo 552 del testo unico, inserito dalla lettera c) del comma 2 del presente articolo.

5. Il personale ATA del Conservatorio di musica di Trento è a carico della provincia di Trento.

6. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 553 del testo unico, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, hanno titolo all'inclusione oltre al personale che chiede il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:

a) coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;

b) coloro che abbiano superato le prove di un analogo precedente concorso per titoli ed esami e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, stabilisce anche le modalità della prima integrazione delle graduatorie permanenti.

8. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito nelle graduatorie del concorso per soli titoli in due province, ferma restando tale collocazione, indica una delle due province ai fini dell'assunzione come supplente.

9. L'articolo 557 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 557. - (*Concorsi riservati*) - 1. Una quota del 30 per cento e, rispettivamente, del 40 per cento dei posti disponibili annualmente nelle dotazioni della seconda e terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Scuola», pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1995, è conferita agli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori, che siano inseriti in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili previo conseguimento di una idoneità in appositi concorsi riservati.

2. Ai concorsi riservati di cui al comma 1 possono partecipare gli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori anche se privi del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla qualifica cui aspirano, purchè in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza e di una anzianità di almeno cinque anni di servizio di ruolo o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica cui accedono, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 556, comma 4, per particolari attività tecniche o specialistiche.

3. I concorsi riservati per la seconda qualifica sono per esami. Gli esami consistono nelle due prove scritte e nel colloquio previsti dall'articolo 552 per i concorsi pubblici.

4. Il concorso riservato per la terza qualifica è per titoli, integrato da una o più prove pratiche attinenti alle mansioni proprie del profilo professionale e del ruolo per cui il concorso viene indetto.

5. L'integrazione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 avviene mediante l'inserimento dei nuovi aspiranti risultati idonei nei concorsi riservati.

6. I concorsi riservati sono banditi dagli uffici dell'amministrazione scolastica periferica sulla base di una ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, con periodicità quadriennale ovvero in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti di cui al comma 1».

10. Le graduatorie dei concorsi riservati vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle che saranno compilate a seguito delle procedure dei medesimi concorsi riservati in corso di svolgimento sono trasformate nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 557 del testo unico, come sostituito dal comma 9 del presente articolo.

11. I modelli viventi in possesso dei titoli di studio previsti dalla tabella I allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Scuola», pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1995, per l'accesso rispettivamente alla III e IV qualifica del personale ATA, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato cinque anni di servizio anche non continuativo nelle Accademie di belle arti e nei licei artistici, sono inseriti, a domanda, sulla base dell'anzianità di servizio, in graduatorie ad esaurimento ai fini dell'assunzione in ruolo sui posti annualmente disponibili. L'inserimento nella graduatoria per la III qualifica è comunque subordinato al superamento di una prova di idoneità all'espletamento delle funzioni dello specifico profilo, i cui contenuti e modalità sono definiti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. I modelli viventi in possesso dei requisiti di servizio di cui al presente comma sono assunti con contratto di durata annuale per un numero di ore compreso tra le dieci e le venti settimanali. L'ulteriore fabbisogno di modelli viventi nelle Accademie di belle arti e nei licei artistici è soddisfatto mediante il ricorso a contratti di prestazione d'opera. I modelli viventi che siano stati inclusi, ai sensi del presente comma, nelle graduatorie ad esaurimento per l'assunzione nei ruoli del personale ATA hanno titolo altresì, a domanda, alla precedenza nell'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, da parte dei capi d'istituto delle Accademie di belle arti e dei licei artistici, nei corrispondenti profili professionali. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 275 del testo unico è abrogato. In sede nazionale verrà attivato un confronto fra amministrazione scolastica e organizzazioni sindacali sulle modalità di attuazione del presente comma.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed ordini del giorno:

Sopprimere il comma 5.

Al comma 6, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «Fino a quando non si provvede alla prima integrazione delle graduatorie permanenti restano valide le vigenti graduatorie per il conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario.».

6.6

BISCARDI

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato cinque anni di servizio» con le seguenti: «nel momento in cui vengano a maturare, come requisito minimo, cinque anni di servizio».

6.8

BEVILACQUA, PACE, MARRI

Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «tre».

6.4

BRIGNONE

Al comma 11, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «All'onere derivante dallo svolgimento della predetta prova di idoneità si provvede entro il limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 4»; inoltre, al terzo periodo, dopo le parole: «sono assunti», aggiungere le seguenti: «nei limiti del fabbisogno annuale».

6.7

BISCARDI

Al comma 11, terzo periodo, sostituire le parole: «compreso tra le dieci e le venti» con le altre: «non superiore a 20».

6.5

BRIGNONE

Al comma 11, ultimo periodo, aggiungere in fine le parole: «anche al fine del riconoscimento del servizio prestato in qualità di modello vivente per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti operatori scolastici.».

6.3

BRIGNONE

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. L'articolo 11 del decreto-legge 21 aprile 1995 n.120, convertito dalla legge 21 giugno 1995, n. 234, si interpreta, per la parte riguar-

dante il personale delle Università per Stranieri di Perugia e di Siena, nel senso che i benefici di cui all'art.1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63 si applicano a tutto il personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei ruoli delle predette Università, anche su posti delle nuove carriere, ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, indipendentemente dalla qualifica rivestita e dalle modalità di conseguimento della stessa nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 23. Gli stessi benefici si applicano altresì al personale tecnico-amministrativo delle predette Università assunto nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della citata legge del 1986 n. 23 e la legge 21 febbraio 1989, n. 63. I relativi eventuali oneri gravano sui bilanci degli Atenei.».

6.2

ASCIUTTI

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,
visto l'articolo 6, relativo al personale ATA,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti affinché, fino a quando non si provveda alla prima integrazione delle graduatorie permanenti, restino valide le vigenti graduatorie per il conferimento delle supplenze al personale ATA stesso».

0/932-B/50/7

BISCARDI

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,
visto in particolare il comma 11 dell'articolo 6
considerato che prevedibilmente entro breve tempo i licei artistici di ordinamento o quadriennali saranno aboliti,

impegna il Governo

ad autorizzare le scuole a nominare i modelli anche sui corsi sperimentali negli indirizzi «Figurativo» del progetto assistito «Leonardo» o simili al fine di recuperare le ore che saranno perse con l'eliminazione dei corsi di ordinamento».

0/932-B/57/7

BRIGNONE

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto in particolare il comma 11 dell'articolo 6,

considerato che dalla lettura della prima parte del comma si evince che i modelli viventi, dopo 5 anni di servizio, possano chiedere l'accesso al IV livello se in possesso di titolo di studio di scuola media di primo grado, oppure alla qualifica del III livello se in possesso di titolo superiore,

impegna il Governo

a far sì che la prova di idoneità prevista possa essere svolta presso l'istituzione di servizio sulla base dei contenuti e delle modalità previste dal Ministero della pubblica istruzione».

0/932-B/56/7

BRIGNONE

Ricordo che gli emendamenti 6.1, 6.6 e 6.2 sono stati dichiarati improponibili nella seduta del 2 marzo scorso.

BEVILACQUA. Do per illustrato l'emendamento 6.8.

BRIGNONE. Signor Presidente, è pur vero che la questione dei modelli viventi è limitata a poche decine di individui in tutta Italia, però credo che debba essere affrontata in modo più approfondito. La normativa relativa ai modelli viventi è rappresentata da un'ordinanza ministeriale del 10 aprile 1979, parzialmente modificata da un decreto-legge del 1994. Il comma 11 dell'articolo 6 riprende in certo qual modo la normativa vigente, che non è mai stata successivamente modificata, anche se in realtà questo sarebbe stato necessario, alla luce di sopravvenute nuove situazioni legate, ad esempio, anche alla sperimentazione ed ai nuovi indirizzi dei licei artistici o anche all'autonomia scolastica. Al riguardo ho presentato alcuni emendamenti per evidenziare una serie di problemi. Non si comprende, ad esempio, perchè i modelli viventi debbano prestare ben cinque anni di servizio prima di essere inseriti nella graduatoria ad esaurimento, quando è noto che tale professione non si può certo esercitare all'infinito. Ho ritenuto pertanto che fosse opportuno ridurre, con l'emendamento 6.4, questa soglia da 5 a 3 anni. L'emendamento 6.5 è volto invece a sopprimere il limite minimo di ore settimanali per cui potrebbero essere assunti i modelli viventi.

Infine, l'emendamento 6.3, di cui riconosco la formulazione alquanto infelice, è volto a regolare gli sbocchi professionali successivi allo svolgimento della professione di modello vivente. Noi sappiamo che i modelli viventi spesso dopo un certo numero di anni vanno a svolgere altre mansioni, ad esempio quella di operatore scolastico o di bidello, anche se talvolta c'è una forte richiesta e altre volte invece la richiesta è inesistente in quanto l'operatore scolastico è tenuto a prestare 36 ore di servizio per

tutto l'anno mentre il modello vivente presta il proprio servizio solo nei giorni di attività scolastica.

Vengo ora agli ordini del giorno da me presentati.

L'ordine del giorno n. 57 parte dalla considerazione che gli studenti dei corsi sperimentali dei licei artistici degli indirizzi «Figurativo» del progetto assistito «Leonardo», pur avendo dovuto sostenere, per esempio nel 1995, come prima prova d'esame l'esecuzione di una figura disegnata dal vivo, non possono fruire di un numero sufficiente di ore di lezione con i modelli viventi, a differenza di quanto avviene nei corsi quadriennali dei licei artistici. Per questo tali studenti dei licei artistici d'Italia sono spesso costretti a retribuire privatamente modelli viventi che posano in orari eccedenti quello scolastico, pagando di tasca propria o con il contributo della scuola.

Quindi, con l'ordine del giorno n. 57, che non poteva essere presentato come emendamento perchè richiede un minimo di copertura finanziaria, si chiede sostanzialmente di autorizzare le scuole a nominare i modelli anche sui corsi sperimentali degli indirizzi «Figurativo» del progetto assistito «Leonardo», che sostanzialmente oggi sono prevalenti rispetto all'indirizzo tradizionale quadriennale ed anzi lo vanno sostituendo.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 56, debbo dire che esso parte da una questione pratica. Visto che i modelli viventi devono sostenere una prova di idoneità, propongo che tale prova possa – e non debba – essere svolta presso l'istituzione di servizio, sulla base delle modalità previste dal Ministero della pubblica istruzione, senza che i soggetti interessati siano costretti a lunghe e costose trasferte.

PAGANO, *relatrice alla Commissione*. Signor Presidente, do per illustrato l'ordine del giorno n. 50 e l'emendamento 6.7, che faccio mio, presentato in ottemperanza al parere reso dalla Commissione bilancio.

ASCIUTTI. Signor Presidente, dato che il mio emendamento 6.2 è stato dichiarato improponibile, ho predisposto in sua vece il seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

impegna il Governo:

1) ad interpretare l'articolo 11 del decreto-legge 21 aprile 1995 n. 120, convertito dalla legge 21 giugno 1995, n. 234, per la parte riguardante il personale delle Università per Stranieri di Perugia e di Siena, nel senso che i benefici di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63 si applicano a tutto il personale tecnico ed amministrativo inquadrato nei ruoli delle predette Università, anche su posti delle nuove carriere, ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, indipendentemente dalla qualifica rivestita e dalle modalità di conseguimento.

mento della stessa nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 23;

2) a far sì che gli stessi benefici di cui al n. 1) si applichino al personale tecnico-amministrativo delle predette Università assunto nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della citata legge n. 23 del 1986 e la legge 21 febbraio 1989, n. 63, con oneri a carico dei bilanci degli Atenei».

0/932-B/72/7

ASCIUTTI

Questo ordine del giorno, apparentemente un po' ermetico, è invece molto semplice da spiegare. Si tratta del personale tecnico-amministrativo delle due uniche università per stranieri esistenti nel nostro paese, quella di Perugia e quella di Siena (forte per il fatto di essere solo due, vi è su di esse una certa disattenzione da parte del Governo) e con il mio ordine del giorno si chiede di porre particolare attenzione specie a coloro che, assunti in due periodi tra il 1986 ed il 1989, sono rientrati esclusivamente per questioni tecniche nei benefici previsti dalla normativa.

Chiarisco, infine, che l'ordine del giorno non impegna il Governo per quanto riguarda ulteriori oneri finanziari, perchè questi dovranno essere sostenuti dai due atenei interessati: si tratta di un problema di giustizia.

RONCONI. Appongo la mia firma all'ordine del giorno n. 72, ora illustrato dal collega Ascutti.

PAGANO, *relatrice alla Commissione*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.8, 6.4 e 6.5. Il parere è contrario anche sull'emendamento 6.3 a causa della sua formulazione alquanto oscura.

Esprimo invece parere favorevole sull'ordine del giorno n. 72 testè illustrato sia sugli ordini del giorno nn. 57 e 56 presentati dal senatore Brignone.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 6.8 perchè, oltre al fatto che esso comporta ulteriori oneri finanziari, conferirebbe alla sanatoria *una tantum* un carattere continuativo; e questo è contrario anche allo spirito del principio dell'*ope legis* più volte richiamato. È intenzione del Governo superare il fenomeno del precariato in via definitiva. Quindi, vi sono due ragioni, una concernente la spesa e l'altra di merito, che mi spingono ad invitare i presentatori a ritirare l'emendamento 6.8; se ciò non avvenisse il parere sarebbe contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.4, che tende a ridurre da cinque a tre anni il periodo di servizio dei modelli viventi per includerli nelle graduatorie permanenti, il Governo rileva che anche in questo caso vi sono elementi di spesa che potrebbero emergere da un'immissione più accelerata e più rapida di tali lavoratori nelle graduatorie e nei ruoli. Quindi, anche in questo caso il Governo esprime parere contrario.

Esprimo poi parere favorevole sull'emendamento 6.7 e parere contrario sull'emendamento 6.5, che tende a sostituire le parole: «compreso tra le dieci e le venti» con le altre: «non superiore a 20». Debbo dire che la sostanza non cambia molto; semmai una lettura più attenta potrebbe anche vederci un elemento peggiorativo. Dal momento che la tesi che noi sosteniamo è quella di portare il minor numero di modifiche possibili al provvedimento legislativo al nostro esame, se affermo soltanto «non superiore a 20», vuol dire che posso scendere anche al di sotto di dieci. Ecco perchè ho detto che tale proposta modificativa è peggiorativa per gli interessati. Quindi, sia per una ragione di merito sia per non procedere a modifiche secondarie e complicare la seconda lettura da parte della Camera dei deputati, invito il presentatore dell'emendamento 6.5 a ritirarlo, altrimenti esprimo parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.3, mi riporto al parere contrario della relatrice, sia perchè la formulazione è tale da non esprimere con chiarezza una modifica, sia soprattutto perchè potrebbe predeterminare dei vincoli che poi, in sede attuativa, potrebbero dare adito a problemi.

Sull'ordine del giorno n. 72, presentato dal senatore Ascutti, debbo dire che esso concerne una materia sostanzialmente estranea al provvedimento in esame e che attiene principalmente a competenze di pertinenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Poichè, peraltro, se ho compreso bene, la relatrice ha manifestato una certa disponibilità, solo per superare quella disattenzione che rispetto a tale questione è stata lamentata, facendo uno sforzo *extra moenia* per quanto riguarda le competenze del Ministero della pubblica istruzione che qui rappresento, lo accolgo come raccomandazione.

Accolgo invece pienamente l'ordine del giorno n. 50, mentre per quanto riguarda i due ordini del giorno nn. 57 e 56, presentati dai senatore Brignone, rispetto ad una valutazione che non ho potuto approfondire in termini specifici, soprattutto per quanto riguarda il primo ordine del giorno e le modalità ivi previste, il Governo sottolinea la sua attenzione al riguardo e li accogli entrambi come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.8.

BEVILACQUA. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.4.

BRIGNONE. Signor Presidente, vorrei solo far osservare ai colleghi che, mentre usiamo un metro per i docenti, per i quali sono sufficienti 360 giorni per l'accesso ad un corso propedeutico e quindi per la loro immissione in ruolo, nel caso dei modelli viventi vengono richiesti ben cinque anni di servizio per l'inclusione nelle graduatorie permanenti. A mio avviso, sarebbe opportuno che questo periodo di servizio venisse ridotto a tre anni. Per tale motivo, chiedo alla Commissione di approvare l'emendamento 6.4.

BEVILACQUA. Signor Presidente, noi voteremo a favore dell'emendamento 6.4.

BORTOLOTTI. Signor Presidente, dichiaro la mia astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal senatore Brignone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.7, presentato dal senatore Biscardi e fatto proprio dalla relatrice, senatrice Pagano.

È approvato.

BRIGNONE. Ritiro gli emendamenti 6.5 e 6.3, alla luce di quanto ha detto il rappresentante del Governo. Voglio tuttavia sottolineare l'opinabilità del giudizio sul carattere migliorativo delle proposte emendative.

PRESIDENTE. Poichè nessuno dei presentatori ne fa esplicita richiesta, gli ordini del giorno nn. 72, 50, 57 e 56 non saranno posti ai voti.

BRIGNONE. Una piccola lamentela, signor Presidente, la devo però fare per il fatto che il sottosegretario Delfino abbia accolto solo come raccomandazione gli ordini del giorno nn. 57 e 56, adducendo la necessità di un maggior approfondimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, come emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 7, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

(Insegnanti di sostegno)

1. Gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e successive modificazioni, che abbiano prestato servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado per attività di sostegno per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2. Le prove sono volte ad accertare il possesso delle capacità didattiche relativamente all'integrazione scolastica degli alunni portatori di *handicap* in connessione con le discipline di competenza. Nelle operazioni

di nomina in ruolo sui posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado è data la priorità al personale in possesso del titolo di specializzazione conseguito ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975. Nelle operazioni di mobilità, al predetto personale è riservato il 50 per cento dei posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all'articolo 485 del testo unico.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti:

«Gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e successive modificazioni, sono da considerarsi abilitati. A tal fine sarà istituita un'apposita classe di concorso in ogni ordine e grado di scuola.»

7.1

CORTIANA

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e successive modificazioni, che abbiano prestato servizio nelle scuole statali comprese quelle all'estero e negli istituti legalmente riconosciuti o pareggiati di ogni ordine e grado per attività di sostegno per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2».

7.2

SCHIFANI, ASCIUTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «la data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «l'anno scolastico 1998-1999».

7.3

MONTICONE, RESCAGLIO

Al comma 1, sostituire le parole: «la data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «l'anno scolastico 1998-1999».

7.4

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Ricordo che gli emendamenti 7.1 e 7.2 sono stati dichiarati improponibili nella seduta del 2 marzo scorso.

RESCAGLIO. Do per illustrato l'emendamento 7.3.

BEVILACQUA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 7.4, però desidero svolgere una breve riflessione. Questo emendamento è stato considerato fra quelli che allungavano i tempi, come i due precedenti che sono stati respinti anche con il voto contrario del Gruppo Partito Popolare Italiano. Scopro invece ora che il suddetto Gruppo ha presentato e sostiene l'emendamento 7.3, dello stesso tenore del mio, e non capisco questo atteggiamento.

RESCAGLIO. Vorrei rispondere al collega Bevilacqua. L'emendamento 7.3 da me presentato è riferito ad una casistica molto più ristretta, mentre gli emendamenti del Gruppo Alleanza Nazionale si riferivano a categorie di personale assai più vaste.

PAGANO, *relatrice alla Commissione*. Invito i presentatori degli emendamenti 7.3 e 7.4 a ritirarli; in caso contrario, il mio parere sarebbe contrario.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi associo a quanto ora detto dalla relatrice.

ASCIUTTI. Condivido le osservazioni del senatore Bevilacqua relative alla coerenza dell'emendamento 7.4 con le analoghe proposte emendative del Gruppo Alleanza Nazionale ad altri articoli del provvedimento. Se si vuol dare come termine per tutto il meccanismo legislativo che stiamo configurando quello della data di entrata in vigore della presente legge, d'accordo, ma non è possibile prevedere la possibilità di raggiungere il requisito dei 360 giorni di servizio al compimento dell'anno scolastico in corso solo per alcune categorie di docenti.

Appongo anch'io la mia firma all'emendamento 7.4, su cui naturalmente voterò a favore.

RESCAGLIO. Ritiro l'emendamento 7.3.

BEVILACQUA. Non accolgo l'invito al ritiro del mio emendamento 7.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7:

«Art. 7-bis.

1. Gli insegnanti che abbiano superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, possono far valere il servizio di insegnamento della religione cattolica prestato nelle scuole statali di ogni ordine e grado ai fini dell'inclusione nella graduatoria permanente di cui al comma 4 dell'articolo 1.

2. Gli insegnanti in possesso dei titoli di studio validi per l'accesso ai concorsi per titoli ed esami o esami anche ai soli fini abilitativi che abbiano prestato servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l'insegnamento della religione cattolica per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1997-1998 sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2».

7.0.1

MINARDO, NAVA

Ricordo che tale emendamento è stato dichiarato improponibile nella seduta del 2 marzo scorso.

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 8, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

*(Trasferimento di personale ATA degli enti locali
alle dipendenze dello Stato)*

1. Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province.

2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli

del personale ATA statale è consentita l'opzione per l'ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti integralmente l'anzianità di servizio maturata presso l'ente locale di provenienza sia ai fini economici, per la ricostruzione del nuovo trattamento economico, sia ai fini giuridici, nonchè il mantenimento della sede in fase di prima applicazione.

3. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici.

4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCCEM) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), tenendo conto delle eventuali disponibilità di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, nonchè della revisione delle tabelle organiche del medesimo personale da effettuare ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; in relazione al graduale trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti, ove non già previsti, i criteri per la determinazione degli organici delle categorie del personale trasferito.

5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale; i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCCEM e l'UPI.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed un ordine del giorno:

Al comma 2, dopo le parole: «dipendente dagli enti locali» aggiungere le seguenti: «ovvero dalle loro aziende speciali, istituzioni o società per azioni costituite ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142,».

Al comma 2, dopo le parole: «dipendente dagli enti locali», inserire le seguenti: «e quello dipendente dalle aziende municipalizzate, destinato all'espletamento dei servizi scolastici ed in possesso della professionalità richiesta per aver prestato tali servizi da almeno 1 anno».

8.6 CASTELLANI Carla, BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto.».

8.3 BISCARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico pratico o di assistente di cattedra ed il personale che svolge le suddette mansioni, in virtù di apposito incarico di servizio, da almeno un triennio, appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici».

8.1 MINARDO, NAVA

Al comma 3, dopo le parole: «o di assistente di cattedra» inserire le seguenti: «o di istruttore tecnico di laboratorio scolastico».

8.4 TONIOLLI, ASCIUTTI

Al comma 3, aggiungere in fine le parole: «, con le garanzie economico-giuridiche e di mantenimento della sede, di cui all'ultimo periodo del precedente comma».

8.5 MONTICONE, RESCAGLIO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

premesso che il comma 2 dell'articolo 8 prevede il trasferimento del personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato e l'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso l'ente lo-

cale di provenienza sia ai fini economici sia ai fini giuridici, nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione;

considerato che al comma 3 dell'articolo 8, concernente gli insegnanti tecnico-pratici, manca analoga disposizione di garanzia;

ritenuto necessario prevedere, nella formulazione del decreto del Ministro della pubblica istruzione che sarà emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, bilancio e della programmazione economica e della funzione pubblica, di cui al comma 4 dell'articolo 8, le predette garanzie economiche e di mantenimento di sede anche per gli insegnanti tecnico-pratici di VI livello;

rilevato che il personale inquadrato all'VIII livello, partendo dal VI livello, che svolge funzione didattica presso gli istituti tecnici ed i licei scientifici, deve essere mantenuto in servizio presso l'amministrazione di provenienza, stante l'impossibilità di inquadramento nel corrispondente VI livello degli istituti tecnici professionali dello Stato,

impegna il Governo:

1) a riconoscere, con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 8, le garanzie economico-giuridiche e di mantenimento della sede degli insegnanti tecnico-pratici di VI livello di cui al comma 3 dello stesso articolo 8, in conformità a quanto previsto per il personale ATA dal comma 2 del medesimo articolo;

2) a prevedere, nel medesimo decreto di cui al comma 4 dell'articolo 8, il mantenimento in servizio presso l'amministrazione di provenienza del personale inquadrato all'VIII livello (partendo dal VI) che svolge funzione didattica presso gli istituti tecnici ed i licei scientifici, considerata l'impossibilità di inquadramento nel corrispondente VI livello degli istituti tecnici professionali dello Stato».

0/932-B/55/7

MONTAGNINO, MONTICONE

Ricordo che gli emendamenti 8.2, 8.6, 8.1 e 8.4 sono stati dichiarati improponibili nella seduta del 2 marzo scorso.

PAGANO, *relatrice alla Commissione*. Faccio mio e do per illustrato l'emendamento 8.3.

RESCAGLIO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 8.5. Vorrei fare presente alla Commissione di aver presentato l'ordine del giorno n. 55 con le medesime finalità dell'emendamento 8.5, nel caso in cui quest'ultimo non riscontrasse il favore della relatrice e del Governo.

PAGANO, *relatrice alla Commissione*. Invito il collega Rescaglio al ritiro dell'emendamento 8.5. Esprimo invece parere favorevole sul dispositivo n. 1) dell'ordine del giorno n. 55; per quanto riguarda il dispositivo n. 2), ritengo che esso investa competenze proprie degli enti locali, su cui

non si può impegnare la responsabilità del Governo. Al riguardo, mi rimetto comunque al parere del Governo.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'emendamento 8.3, che raccoglie una puntualizzazione richiesta anche nel parere della Commissione bilancio. Mi associo inoltre all'invito della relatrice a ritirare l'emendamento 8.5.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 55, accolgo il dispositivo n. 1), mentre invito i presentatori a soprassedere sul dispositivo n. 2) che riguarda personale degli enti locali.

RESCAGLIO. In considerazione dell'orientamento del Governo, ritiro l'emendamento 8.5 nonché il dispositivo n. 2) dell'ordine del giorno n. 55. Non insisto, infine, per la votazione del dispositivo n. 1) dello stesso ordine del giorno, accolto dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Biscardi e fatto proprio dalla relatrice.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, come emendato.

È approvato.

L'articolo 9 non è stato modificato dalla Camera dei deputati e non è pertanto oggetto di votazione.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 10, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 10.

(Proroga di graduatorie per ispettore tecnico)

1. La proroga stabilita dall'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applica, fino al 31 dicembre 1999, anche agli idonei delle graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico del Ministero della pubblica istruzione, indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione del 6 luglio 1984, pubblicati nel supplemento ordinario n. 16 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 25 settembre 1984, e del 23 maggio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 1988, e con i decreti del medesimo Ministro del 21 giugno 1988, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 2 del 10 gennaio 1989, approvate in data antecedente al limite temporale indicato nel medesimo articolo 22, comma 8, della citata legge n. 724 del 1994. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 39, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e un ordine del giorno:

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «I docenti che nei concorsi a posti di ispettore tecnico del Ministero della Pubblica Istruzione indetti con i decreti del Ministro della Pubblica Istruzione del 23 maggio 1988, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 1988 e con i decreti del medesimo Ministro del 21 giugno 1988, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie, n.2 del 10 gennaio 1989, hanno superato tutte le prove d'esame ma non sono stati inseriti nella graduatoria di merito per mancato requisito temporale dell'anzianità di servizio ed hanno avanzato ricorso giurisdizionale, sono immessi in ruolo per il settore d'insegnamento per il quale hanno superato il concorso e sui posti che risultano disponibili alla data del 1° settembre 1998.»

10.2

ASCIUTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I docenti che nei concorsi a posti di ispettore tecnico del Ministero della pubblica istruzione indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione del 23 maggio 1988, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 1988, e con i decreti del medesimo Ministro del 21 giugno 1988, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie, n. 2 del 10 gennaio 1989, hanno superato tutte le prove d'esame ma non sono stati inseriti nella graduatoria di merito per mancato requisito temporale dell'anzianità di servizio ed hanno avanzato ricorso giurisdizionale, sono immessi in ruolo per il settore d'insegnamento per il quale hanno superato il concorso e sui posti che risultano disponibili alla data del 1° settembre 1998.»

10.3

TONIOLLI, ASCIUTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I docenti che nei concorsi a posti di ispettore tecnico del Ministero della pubblica istruzione indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione del 23 maggio 1988, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 1988, e con i decreti del medesimo Ministro del 21 giugno 1988, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie, n. 2 del 10 gennaio 1989, hanno superato tutte le prove d'esame ma non sono stati inseriti nella graduatoria di merito per mancato requisito temporale dell'anzianità di servizio ed hanno avanzato ricorso giurisdizionale, sono immessi in ruolo per il settore d'insegnamento per il quale hanno superato il concorso e sui posti che risultano disponibili alla data del 1° settembre 1998.»

10.1

NAVA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I docenti che nei concorsi a posti di ispettore tecnico del Ministero della pubblica istruzione indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione del 23 maggio 1988, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 1988 e con i decreti del medesimo Ministro del 21 giugno 1988, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie, n. 2 del 10 gennaio 1989, hanno superato tutte le prove d'esame ma non sono stati inseriti nella graduatoria di merito per mancato requisito temporale dell'anzianità di servizio ed hanno avanzato ricorso giurisdizionale, sono immessi in ruolo per il settore d'insegnamento per il quale hanno superato il concorso e sui posti che risultano disponibili alla data del 1° settembre 1998.».

10.4

MONTICONE, RESCAGLIO

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto l'articolo 10, il quale proroga al 31 ottobre 1999 la validità delle graduatorie dei concorsi a ispettore tecnico indetti con decreti ministeriali 6 luglio 1984, 23 maggio 1988 e 21 giugno 1988,

premesso che:

il disegno di legge ha già recepito molte istanze riguardanti gli ispettori tecnici del Ministero della pubblica istruzione;

non è stata invece adeguatamente valutata la posizione di coloro che, avendo superato tutte le prove dei concorsi indetti con decreti ministeriali 23 maggio 1988 e 21 giugno 1988, non sono stati inseriti nella graduatoria di merito per supposta mancanza di requisito temporale dell'anzianità di servizio;

costoro hanno avanzato ricorso giurisdizionale, poiché il contenzioso verte sull'interpretazione autentica della norma che prevede, per il concorso a ispettore tecnico, il requisito di almeno nove anni di anzianità complessiva di effettivo servizio svolto;

tale requisito è stato rispettato, come si evince dagli atti della ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici,

impegna il Governo

al fine di sanare un inutile contenzioso, a riconsiderare i casi di esclusione dalla graduatoria di merito, per mancanza dei soli requisiti temporali, di coloro che hanno superato tutte le prove previste nei concorsi di cui ai decreti ministeriali 23 maggio 1988 e 21 giugno 1988 e a procedere di conseguenza ai relativi atti di nomina nei ruoli degli ispettori tecnici del Ministero della pubblica istruzione».

0/932-B/18/7

BRIGNONE

Ricordo che nella seduta del 2 marzo scorso tutti gli emendamenti all'articolo 10 sono stati dichiarati improponibili.

ASCIUTTI. Signor Presidente aggiungo la mia firma all'ordine del giorno n. 18 e trasformo l'emendamento 10.2, che lei ha ricordato essere improponibile, nel seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

impegna il Governo

a far sì che i docenti che nei concorsi a posti di ispettore tecnico del Ministero della pubblica istruzione indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione del 23 maggio 1988, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 1988 e con i decreti del medesimo Ministro del 21 giugno 1988, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie, n. 2 del 10 gennaio 1989, hanno superato tutte le prove d'esame ma non sono stati inseriti nella graduatoria di merito per mancato requisito temporale dell'anzianità di servizio ed hanno avanzato ricorso giurisdizionale, siano immessi in ruolo per il settore d'insegnamento per il quale hanno superato il concorso e sui posti che risultano disponibili alla data del 1° settembre 1998».

0/932-B/73/7

ASCIUTTI

TONIOLLI. Anch'io, signor Presidente, aggiungo la mia firma all'ordine del giorno n. 18 e trasformo l'emendamento 10.3, dichiarato improponibile, nel seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto l'articolo 10, comma 1, secondo cui – nel testo trasmesso dalla Camera – sono riconosciute valide e prorogate le graduatorie dei concorsi a ispettore tecnico indetti con il decreto del Ministro della pubblica istruzione del 6 luglio 1984, già decadute per l'indizione dei successivi concorsi di cui ai decreti del 23 maggio 1988 e 21 giugno 1988;

osservato che, se si riconosce validità ad una graduatoria del 1984 priva di efficacia giuridica perchè decaduta per legge e quindi da escludersi ai fini della nomina in ruolo, è conforme a giustizia prendere in considerazione anche coloro che hanno superato l'ultimo concorso, ancorchè esclusi per un supposto difetto del requisito temporale di anzianità di servizio,

impegna il Governo

a provvedere secondo giustizia, immettendo in ruolo, per il settore di insegnamento per il quale hanno superato il concorso e sui posti che risultano disponibili alla data del 1° settembre 1988, i docenti che nei concorsi a posti di ispettore tecnico del Ministero della pubblica istruzione indetti con i decreti 23 maggio 1988 e 21 giugno 1988 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 2 del 10 gennaio 1989, hanno superato tutte le prove d'esame ma non sono stati inseriti nella graduatoria di merito per mancato requisito temporale dell'anzianità di servizio ed hanno avanzato ricorso giurisdizionale».

0/932-B/74/7

TONIOLLI

Osservo che non sono riconosciute valide le graduatorie dei concorsi a ispettore tecnico solo e semplicemente per il mancato requisito temporale dell'anzianità di servizio, mentre durante la discussione sull'articolo 2 si era detto che il discorso sull'anzianità non doveva essere più preso in considerazione ai fini della promozione. L'altro ramo del Parlamento ha riconosciuto valide e prorogate le graduatorie dei concorsi a ispettore tecnico indetti con il decreto del Ministro della pubblica istruzione del 6 luglio 1984, già decadute con l'indizione dei successivi concorsi di cui ai decreti del 23 maggio 1988 e del 21 giugno 1988.

Orbene, con l'emendamento 10.3 avanzavo una proposta in diretta correlazione con la modifica introdotta dalla Camera dei deputati, in quanto se si riconosce validità ad una graduatoria del 1984 priva di efficacia giuridica, perchè decaduta per legge ai fini della nomina in ruolo, è conforme a giustizia prendere in considerazione anche coloro che hanno superato l'ultimo concorso ancorchè non inseriti nella graduatoria di merito per mancato requisito temporale dell'anzianità di servizio.

BRIGNONE. Con riferimento all'ordine del giorno n. 18 da me presentato, vorrei chiarire che esso riguarda in tutta Italia un numero ristrettissimo di persone che sostanzialmente hanno superato tutte le prove previste dai concorsi a ispettore tecnico e che, per l'interpretazione di una norma riguardante l'anzianità, una norma superata per il fatto stesso che nella ricostruzione della carriera si è poi visto chiaramente che l'anzianità era ben superiore rispetto a quella richiesta, per il momento sono state temporaneamente escluse senza che sia mai stata data loro risposta sulla necessità di un riesame della questione. Ritengo che queste sei o sette persone in tutta Italia debbano ricevere l'attenzione che finora è loro stata negata e a tal proposito vorrei avere una puntuale risposta da parte del rappresentante del Governo (non come quella precedente), perchè si tratta di una questione tecnica che il Governo e il relatore debbono conoscere.

BEVILACQUA. Signor Presidente, anche a nome degli altri senatori del Gruppo Alleanza Nazionale, aggiungo la firma all'ordine del giorno n. 18.

RESCAGLIO. Signor Presidente, per le considerazioni già esposte dai colleghi, trasformo l'emendamento 10.4, dichiarato improponibile, nel seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

impegna il Governo

a far sì che i docenti che nei concorsi a posti di ispettore tecnico del Ministero della pubblica istruzione indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione del 23 maggio 1988, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 1988, e con i decreti del medesimo Ministro del 21 giugno 1988, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie, n. 2 del 10 gennaio 1989, hanno superato tutte le prove d'esame ma non sono stati inseriti nella graduatoria di merito per mancato requisito temporale dell'anzianità di servizio ed hanno avanzato ricorso giurisdizionale, siano immessi in ruolo per il settore d'insegnamento per il quale hanno superato il concorso e sui posti che risultano disponibili alla data del 1° settembre 1998».

0/932-B/75/7

RESCAGLIO, MONTICONE

NAVA. Signor Presidente, per lo stesso motivo, trasformo l'emendamento 10.1, dichiarato improponibile, nel seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

impegna il Governo

a far sì che i docenti che nei concorsi a posti di ispettore tecnico del Ministero della pubblica istruzione indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione del 23 maggio 1988, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 1988 e con i decreti del medesimo Ministro del 21 giugno 1988, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie, n. 2 del 10 gennaio 1989, hanno superato tutte le prove d'esame ma non sono stati inseriti nella graduatoria di merito per mancato requisito temporale dell'anzianità di servizio ed hanno avanzato ricorso giurisdizionale, siano immessi in ruolo per il settore d'insegnamento per il quale hanno superato il concorso e sui posti che risultano disponibili alla data del 1° settembre 1998».

0/932-B/76/7

NAVA

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIANCARLO STAFFA